

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 885

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUNO, FAZIO e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

Istituzione dell'aeroporto civile di Sibari

ONOREVOLI SENATORI. - Le infrastrutture di trasporto rappresentano un canale essenziale per tutti i territori. Strade, ferrovie, autostrade del mare, porti ed aeroporti sono le naturali traiettorie che stimolano traffici, scambi di merce e di uomini, interscambi di esperienze e di cultura.

Attualmente le politiche per il Sud prevedono un Mezzogiorno che si apra al Mediterraneo e si orienti verso una politica estera che guardi ai Balcani. A tal fine un particolare ruolo rivestono i collegamenti via cielo. In particolare si fa strada una politica pubblica a sostegno dei collegamenti tra gli aeroporti con voli a basso costo che, compatibilmente con le normative comunitarie, cofinanzi lo *start-up* di voli fra le città del Mezzogiorno e il Nord Europa, i Balcani e il Mediterraneo.

In questo quadro nasce l'esigenza di istituire un aeroporto della Calabria del Nord, che si motiva non solo in funzione dello sviluppo del traffico aereo ma, anche, dall'analisi della situazione in cui versa il sistema delle comunicazioni complessive della provincia.

Il territorio interessato, con una popolazione residente di oltre 700.000 persone, già comprende alcune infrastrutture peculiari come il porto di Corigliano, il centro nautico dei laghi di Sibari, uno dei più importanti esistenti in Italia, e ben tre agglomerati industriali. Di grande rilevanza sono poi i siti storici, architettonici e ambientali - l'area archeologica della Magna Grecia, la Sila greca, il Pollino, le zone termali, i manufatti bizantini del rossanese, eccetera - che costituiscono una significativa attrazione turistica per l'intera regione. L'agroalimentare, specie nel comprensorio di Sibari, è un settore di qualità e in continua espansione.

Occorre pure considerare che il nuovo aeroporto potrebbe rapidamente interagire, col-

legato su ferro, con l'Università della Calabria che è strutturata come un *campus*, ospitante oltre 30.000 utenti, ed è divenuta negli anni un centro di attrazione per moltissime iniziative scientifiche internazionali che richiamano studiosi da tutto il mondo.

Il sistema delle autonomie locali, provincia e comuni, compreso il capoluogo, Cosenza, si sono pronunciati a favore della realizzazione dell'opera.

Queste sono le ragioni che spingono alla costruzione di un aeroporto nella provincia di Cosenza.

Spetta alla giunta regionale calabrese individuare il sito su cui procedere alla costruzione dell'aerostazione. Il Governo è chiamato ad affidare la concessione, la progettazione e la costruzione dell'aeroporto ad una società che abbia i requisiti precisati nell'articolo 2. Al Ministro delle infrastrutture compete, in particolare, l'approvazione del progetto e le eventuali varianti in corso d'opera. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 regolano la materia degli espropri, la definizione della convenzione, il reperimento dei mezzi finanziari e i relativi rendiconti.

L'articolo 8 definisce le modalità relative al piano finanziario di gestione dell'aeroporto mentre l'articolo 9 regola le modalità relative all'eventuale contributo dello Stato.

In particolare, considerata la valenza di opera di infrastrutturazione strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno che l'aeroporto di Sibari può assumere, al comma 1 del medesimo articolo 9 si autorizza il Ministro delle infrastrutture a disporre l'inserimento dell'opera nel programma delle cosiddette «Grandi opere», di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, attraverso specifica menzione nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'aeroporto civile di Sibari)

1. È istituito l'aeroporto civile di Sibari, quale opera di infrastrutturazione strategica per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.

2. La giunta regionale della Calabria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare l'area entro la quale si dovrà procedere alla costruzione dell'aerostazione e delle infrastrutture ad essa collegate.

Art. 2.

(Affidamento in concessione)

1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto a una società per azioni, anche a prevalente capitale privato, secondo i seguenti criteri:

a) la società per azioni concessionaria dovrà garantire livelli di servizi secondo gli *standard* internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

b) la società per azioni concessionaria dovrà provvedere al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Potrà essere fornito un supporto finanziario da parte dello Stato in relazione alla disponibilità di bilancio della so-

cietà per azioni concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 3, sulla base della convenzione stessa, alla quale dovrà essere allegato il piano degli interventi che sono a carico della società;

c) i vettori non possono possedere quote di maggioranza della società per azioni concessionaria;

d) il bilancio della società per azioni concessionaria dovrà essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, dovrà essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall'amministrazione concedente;

e) alla società per azioni concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio controllo traffico, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.

Art. 3.

(Progettazione e costruzione)

1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto di Sibari sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e della regione Calabria.

2. Il progetto generale del nuovo aeroporto, con i relativi piazzali e pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture sentito il Ministro dei trasporti e la regione Calabria. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società per azioni concessionaria in corso d'opera.

3. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

a) la procedura della progettazione esecutiva;

b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società per azioni concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

c) le modalità di gara e contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

d) le procedure relative sia all'attività di vigilanza all'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 4.

(Dichiarazione di pubblica utilità)

1. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 5.

(Operazioni di esproprio)

1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le leggi vigenti.

2. Alle operazioni di cui al comma 1, anche ai fini dell'indennità, si applica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 6.

(Mezzi di finanziamento)

1. La società per azioni concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 7.

(Rendicontazione dei costi)

1. Entro sessanta giorni dall'avvenuto collaudo delle opere, la società per azioni concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.

2. Il rendiconto è approvato, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

(Piano finanziario di gestione)

1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo 7, la società concessionaria predispone il

piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale.

2. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la regione Calabria, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

Art. 9.

(Contributo dello Stato)

1. In relazione al piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro dei trasporti e con la regione Calabria, può disporre l'inserimento dell'opera nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai fini del riconoscimento di un contributo a carico dello Stato alle spese di progettazione e costruzione.

2. In relazione al piano finanziario di cui all'articolo 8 e ai volumi stimati del traffico di merci e di persone, l'eventuale contributo a carico dello Stato alle spese di gestione dello scalo aeroportuale sarà determinato con apposita legge.

